

N. 361/09 + 365/09 V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) dott. Luigi Grimaldi | Presidente |
| 2) dott. Alessandro Nencini | Consigliere |
| 3) dott. Edoardo Monti | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio per deliberare sul reclamo ex art. 739 c.p.c.
proposto

da

IL CASO.it

- Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze

- reclamante -

- M■■■■ P■■■■, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Moretti,
Emmanuela Bertucci e M. Grazia Sacchjetti per delega in atti, con domicilio
eletto in Firenze Borgo Pinti 75 presso lo studio delle prime

- reclamante -

avverso il decreto emesso il 8 aprile 2009 dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Firenze,

avente ad oggetto: nomina amministratore di sostegno,
esaminati gli atti,

sentito il parere del Pubblico Ministero presso questo Ufficio, rappresentato dal
Procuratore Generale della Repubblica,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Col provvedimento reclamato, il Giudice Tutelare di Firenze ha respinto
l'istanza di M■■■■ P■■■■ volta alla nomina di un amministratore di sostegno
in previsione di un'eventuale incapacità futura, con particolare riferimento alle

scelte di autodeterminazione terapeutica, ritenendo che fosse necessaria allo scopo una condizione attuale d'incapacità del soggetto, nella specie pacificamente non sussistente.

IL CASO.it

I reclamanti sostengono invece che lo stato d'incapacità condiziona unicamente l'operatività delle funzioni dell'amministratore di sostegno, ma non ne impedisce la nomina.

La tesi dei reclamanti, non solo è priva di basi testuali, ma si rivela insensata sotto ogni profilo logico e pragmatico.

Occorre anzitutto ricordare che l'art. 404 c.c. dedica la figura dell'amministratore di sostegno alla persona che *“per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interesse”*. Dunque la norma contempla la situazione di *“chi si trova”* adesso, non di *“chi potrebbe trovarsi”* un domani ad avere bisogno di protezione.

Nel delineare il procedimento, l'art. 407 c.c. impone poi al Giudice Tutelare di *“sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova”*. Non v'è chi non veda che un adempimento da esperire obbligatoriamente prima della nomina e finalizzato a verificare lo stato d'incapacità non può che implicare l'attualità del problema, altrimenti non avrebbe alcun senso.

L'art. 405 comma 5 n. 2 c.c. impone al giudice di precisare sempre la durata dell'incarico, il che sarebbe incongruo nel caso di una persona capace, rispetto alla quale, essendo incerti sia l'*an* che il *quantum* dell'eventuale operatività futura dello strumento di tutela, la durata dell'incarico dovrebbe sempre essere necessariamente indeterminata.

IL CASO.it

La stessa disposizione dianzi citata, all'ultimo comma, prevede inoltre che il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno debba essere comunicata entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile, per le opportune annotazioni, evidentemente finalizzate a rendere pubblico lo stato d'incapacità del soggetto, il che, di nuovo, sarebbe incongruo nel caso della persona pienamente capace,

la quale soltanto in un imponderabile futuro potrebbe aver bisogno del sostegno.

Che l'art. 408 c.c. conceda la possibilità allo stesso interessato di designare preventivamente il proprio potenziale amministratore di sostegno non implica evidentemente l'immediatezza della nomina, anzi il fatto che la designazione possa avvenire "*in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata*" postula all'evidenza uno scarto cronologico tra la designazione e la nomina. Se così non fosse, l'atto pubblico o la scrittura privata di designazione non servirebbero a niente e basterebbe indicare il nominativo nel ricorso ex art. 406 c.c. diretto ad ottenere contestualmente la nomina. Siccome la stessa legge distingue la fase della designazione a futura memoria da quella della nomina, ciò evidentemente significa che i due momenti non possono coincidere. **IL CASO.it**

Del resto, basta osservare che il giudice può sempre motivatamente nominare una persona diversa da quella designata per comprendere che la scelta va compiuta soppesando una situazione concreta ed attuale connessa all'operatività effettiva dell'istituto. Restando al caso di specie, non avrebbe senso che il Giudice Tutelare verificasse l'idoneità del soggetto designato dal reclamante M■■■■ P■■■■, quando l'operatività dell'amministrazione potrebbe magari manifestarsi tra 10 o 20 anni, allorquando il candidato potrebbe essere diventato a sua volta totalmente inidoneo o incapace. Ecco dunque che la nomina anticipata non servirebbe a niente, non eliminando l'esigenza che l'inderogabile controllo d'idoneità affidato al giudice sia comunque rinnovato al momento della reale entrata in vigore dello strumento protettivo.

Le insuperabili incongruenze logiche e la gratuità letterale dell'assunto interpretativo dei reclamanti rendono persino superfluo sottolinearne la colossale stoltezza pragmatica, giacché, ove la tesi in commento dovesse sciaguratamente diffondersi, l'Ufficio del Giudice Tutelare verrebbe costretto a nominare forse milioni di inutili amministratori di sostegno, avviando i relativi procedimenti e gli onerosi adempimenti connessi, per poi trovarsi in ogni caso

a dovere rivedere i requisiti quando si verificassero in concreto i presupposti di operatività della misura.

IL CASO.it

I reclami vanno pertanto decisamente respinti.

In assenza di controparti costituite in giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando sul reclamo in oggetto, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa, respinge i reclami in oggetto e per l'effetto conferma il decreto emesso in data 8 aprile 2009 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Firenze sulla domanda di amministratore di sostegno proposta da M. P.

Firenze, 3 luglio 2009

Il Presidente